



Città di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 783 del 24/10/2014

OGGETTO: Gestione Canile Lovely. Provvedimenti.

L'anno duemilaquattordici addì ~~ventiquattro~~ Del mese di OTTOBRE.....alle ore 09,45....., nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1) <i>PERRONE Paolo</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2) <i>TESSITORE Carmen</i>	<i>Vice Sindaco</i>		X
3) <i>MARTINI Severo</i>	<i>Assessore</i>	X	
4) <i>COCLITE Luigi</i>	"		X
5) <i>BATTISTA Luciano</i>	"	X	
6) <i>MESSUTI Gaetano</i>	"	X	
7) <i>MONOSI Attilio</i>			X
8) <i>PASQUALINI Luca</i>	"	X	
9) <i>GUIDO Andrea</i>	"	X	
10) <i>DELLI NOCI Alessandro</i>	"	X	
	TOTALE	7	3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA

Assume la Presidenza il dott. Paolo PERRONE nella qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, la cui istruttoria è stata predisposta dall'ufficio Igiene

Su relazione dell'Assessore _____

Premesso che:

- In attuazione dei principi dettati dalla L.R. n. 12/95 questa Amministrazione, tra le attività svolte per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, ha gestito in questi anni il "**Rifugio del cane Lovely**" di proprietà della Signora Tondi Giuliana, affidato al Comune in comodato d'uso gratuito dal 17/02/06 al 16/02/2011, con scrittura privata sottoscritta in data 27/07/2006 il cui schema è stato preventivamente approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 203 del 22/03/06 e n. 370 del 29/05/06;
- con successivo atto del 21/02/2008 la Signora Tondi concedeva inoltre un appezzamento di terreno posto in adiacenza a quello del rifugio per cani, con l'impegno da parte del Comune di realizzare (a propria cura e spese) l'impianto di sub irrigazione per lo smaltimento delle acque di lavaggio del canile;
- la gestione di tutte le attività inerenti il rifugio fu affidata alla "*Lupiae Servizi spa*" (società interamente controllata dal Comune) con contratto di servizio da ultimo rinnovato con delibera della Giunta Comunale n. 939 del 31.12.2009;
- nella conduzione quotidiana del rifugio vi è stata da subito, ed è cresciuta nel tempo, una forte contrapposizione tra la ditta gestrice e la proprietaria dello stesso riguardo la cura e l'alimentazione degli animali che non è stato possibile risolvere positivamente, nonostante gli sforzi dei funzionari del Comune dell'ufficio preposto, a causa anche della previsione di alcune clausole del comodato la cui interpretazioni ha determinato ambiguità nei compiti e nei ruoli delle rispettive parti;
- alla scadenza del comodato, in data 17/02/2011, la Signora Tondi, avvalendosi di alcuni volontari appartenenti all'associazione "*Rifugio del Cane Lovely*", ha occupato il Canile sostituendo le chiavi di ingresso e prendendosi, da tale data, direttamente cura dei cani;
- successivamente, con note del suo legale, Avv. Rodolfo Barsi, in data 03.05.2011 e 07.07.2011, ha fatto richiesta di un primo rimborso delle somme anticipate per tale gestione di fatto;
- la G. M., investita del problema, con delibera n. 625 del 27/07/2011, ha dato indirizzo al dirigente di liquidare alla signora Tondi Giuliana le spese per la gestione del canile già sostenute e di quelle ulteriori che sarebbero state sostenute sino alla definizione della vicenda, fatte salve le ulteriori valutazioni e determinazioni in merito, prenotando sul bilancio del 2011 la somma di € 60.000,00;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 83/2011 è stata impegnata tale somma e si è provveduto ad effettuare, a favore della Signora Tondi, due liquidazioni in acconto per complessivi € 60.000,00 per le spese sostenute sino al 20 settembre 2011;
- la Signora Tondi, rientrata in possesso della struttura, con ricorso presentato il 18/07/2011 ha promosso **azione legale** per ottenere lo **sgombero** del canile e i danni.
Lo sgombero è stato concesso dal Giudice Civile, con provvedimento n. 3472/11 del 31/08/2011, pronunciato ex art 700 c.p.c..
Per l'adempimento di tale provvedimento in data 26/09/2011 fu notificato al Comune atto di precetto, non opposto.
Successivamente, in data 14/11/2011, la Signora Tondi ha promosso anche istanza di mediazione, insistendo per lo sgombero della struttura e chiedendo la somma di € 178.560,00 per le ulteriori spese sostenute sino a tale data e per il risarcimento dei danni subiti;
- al fine anche di adempiere all'ordinanza di sgombero, con delibera n. 731/2011 del 11/10/2011, la G.C. ha disposto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani attraverso una gara pubblica; tutti gli atti consequenziali sono stati poi adottati con determinazione dirigenziale n. 143/2011 del 05/12/2011 ed in data 29/12/2011 è stata esperita la gara per l'affidamento del servizio

che fu aggiudicato alle ditte "Dog Service srl" per 200 cani ed alla piccola società cooperativa "Amico Mio" per 60;

- dopo tale affidamento, con lettera prot. n. 28517 del 10/01/2012, gli uffici hanno disposto lo sgombero del canile rifugio "Lovely".

Il provvedimento, fortemente contrastato dalla proprietaria del rifugio, fu rinviato su indicazione del dirigente dell'Avvocatura del Comune, contenuta nella nota prot. n. 4698 del 12/01/2012, di seguito riportata: *"E' stato avviato un tentativo di conciliazione della vertenza in atto con la Signora Tondi Giuliana, riguardo le vicende del rifugio per cani Lovely. Al fine di concorrere a creare le condizioni di una maggiore serenità nel confronto, e favorire il buon esito della conciliazione, è opportuno sospendere temporaneamente il provvedimento di trasferimento dei cani da detto rifugio, previsto per domani."*

Lo sgombero dei cani dalla struttura fu successivamente fissato per il 14/02/2012, ma anche in quell'occasione non è stato possibile darvi corso in quanto la Signora Tondi non si presentò sul luogo per permettere l'accesso;

- tale comportamento della proprietaria sottendeva un radicale cambio di volontà della stessa il cui vero obiettivo non era più lo sgombero, ma, invece, la gestione del servizio di custodia e cura di parte dei cani intestati al Comune.

Questo obiettivo fu esplicitato anche con lettera del legale della Signora Tondi la quale ha poi instaurato un complesso confronto con l'amministrazione sull'intera vicenda, riguardante essenzialmente:

- a) la richiesta delle somme anticipate per la cura e l'alimentazione dei cani e per la gestione del rifugio ed i danni subiti per tale mancato pagamento;
- b) i danni subiti dovuti alla cattiva manutenzione della struttura ed al presunto inadempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi nascenti con la sottoscrizione del comodato d'uso del terreno riguardo la regolarità dei lavori di realizzazione dell'impianto di sub irrigazione per lo smaltimento dei reflui prodotti dal canile;
- c) la sua disponibilità ad adeguare la struttura alle norme ed il suo impegno a conseguire i necessari titoli per gestire il rifugio affinché gli fosse affidato in convenzione il servizio di custodia, cura e alimentazione di parte dei cani intestati al Comune;

- in questo nuovo contesto la Giunta Comunale con delibera n. 306 de 20.03.2012 ha dato incarico all'Ing. Alessandro Rizzo di fornire le indicazioni su quanto necessario per adeguare il canile Lovely alla normativa vigente, demandando ai Dirigenti del Settore Ambiente e Gabinetto del Sindaco l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Tali atti sono stati assunti dal dirigente del CDR XX con determina dirigenziale n. 91 del 17/09/2011, con la quale, nel conferire formale incarico al tecnico incaricato dalla Giunta, precisò che la prestazione dovesse riguardare la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione e smaltimento dei reflui del canile nel campo di spandimento, realizzato dal Comune in virtù dell'impegno derivante dal contratto di comodato aggiuntivo innanzi richiamato;

- intanto, in pendenza del giudizio promosso presso il **TAR** di Lecce dall'associazione "Randage", avverso l'affidamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani, non è stata più avviata alcuna azione di sgombero del canile Lovely e la Signora Tondi ha continuato a gestire di fatto il canile prendendosi cura dei cani;

- il TAR, pronunciandosi definitivamente sull'affidamento del servizio con **sentenza n. 1884/2012, depositata il 14/11/2012**, l'ha annullato, unitamente agli atti presupposti, per carenza del bando dei requisiti richiesti dalla L.R. 12/95;
- durante il periodo di gestione (di fatto) della Signora Tondi Giuliana, la struttura è stata sottoposta a sequestro cautelativo sanitario e amministrativo dai Carabinieri – NAS di Lecce - una prima volta in seguito ad un'ispezione in data 11 e 22 marzo 2011 ed una seconda volta in data 18/04/2013;
- in seguito a quest'ultimo sequestro il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale n. 673/2013 del 13/06/2013 con la quale, nell'affidare la custodia temporanea dei cani di proprietà comunale presenti nella struttura alla Signora Tondi Giuliana, ha dato incarico al Dirigente responsabile di stipulare un accordo con l'Associazione Rifugio del Cane Lovely, in base al quale fosse corrisposto all'Associazione un compenso a cane al giorno onnicomprensivo, per il tempo necessario alla definizione della vicenda;
- il tentativo di accordo posto in essere in ottemperanza alla innanzi richiamata ordinanza sindacale è stato interrotto dalla notifica in data 28/08/2013 del **decreto ingiuntivo n. 3725/2013**, da parte dell'avv. Barsi per conto della signora Tondi Giuliana, in forza del quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto al Comune di Lecce di pagare in favore della sig.ra Tondi Maria Giuliana la somma di € 139.507,67, oltre interessi legali e spese della procedura liquidate in € 1.838,00, a titolo di saldo delle spese sostenute per il mantenimento dei cani di proprietà comunale per il periodo compreso tra il **17.02.11 e l'11.02.13**, al netto dell'acconto di € 100.000,00 corrisposto dal Comune di Lecce per il medesimo periodo.
Tale decreto ingiuntivo è stato opposto dal Comune di Lecce con atto notificato in data 25.10.13 ed il relativo giudizio, contrassegnato dal n. 6740/13 R.G., pende dinanzi al Tribunale di Lecce, G.U. dott. S. Memmo, e sarà chiamato per la trattazione all'udienza dell'11.11.14;
- successivamente, con **atto di citazione** notificato il 31.10.13, la sig.ra Tondi Maria Giuliana ed il dott. Silvio Pozzi hanno chiesto la condanna del Comune di Lecce al pagamento di € 255.077,00 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento relativo al mantenimento dei predetti cani di proprietà comunale per il periodo compreso tra il 17.02.11 ed il 30.10.13.
Tale giudizio, contrassegnato dal n. 6696/13 R.G., nel quale il Comune di Lecce si è costituito con comparsa del 06.06.14, pende dinanzi al Tribunale di Lecce, G.U. dott.ssa I. Cubiciotti, e sarà chiamato all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 16.04.15;
- il dirigente del CDR XX , preso atto del mancato accordo, dell'ulteriore iniziativa giudiziaria da parte della Signora Tondi Giuliana ed in esecuzione della richiamata ordinanza sindacale, con determina n. 112 del 11/11/2013 ha determinato in € 1,79498 il compenso giornaliero per cane da corrispondere alla Signora Tondi a decorrere dal giorno successivo a detta ordinanza, senza, però, poter determinare quando dovuto per il periodo antecedente;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Lecce ha già corrisposto alla sig.ra Tondi Maria Giuliana la somma di € 100.00,00 a titolo di acconto sulle somme richieste, pari a € 239.507,67, per il periodo dal 17.02.2011 all'11.02.13, nonché l'ulteriore somma di € 74.687,00 per il periodo successivo all'ordinanza sindacale compreso tra il 14.06.2013 al 31.12.13, calcolata secondo i criteri definiti con la determina del CDR XX n. 112 del 11/11/2013 nella misura di € 1,79498 al giorno per il n. di 208 cani di proprietà comunale accertati;
- che il Comune di Lecce non ha corrisposto alcuna somma per il mantenimento dei cani di proprietà comunale per il periodo compreso tra il 12.02.13 ed il 13.06.13;

che è comune intenzione delle parti addivenire ad una soluzione bonaria delle vicende giudiziarie in corso, tant'è che è stata concordata e predisposta l'allegata bozza di transazione, con le reciproche concessioni che risultano dalle **condizioni di seguito esposte**:

1) i rapporti tra le parti saranno regolati esclusivamente in forza delle condizioni stabilite dalla presente transazione, sicché ogni precedente accordo dovrà ritenersi revocato e comunque totalmente inefficace;

2) il Comune di Lecce si impegna a corrispondere all'Associazione "Rifugio del cane Lovely" e, per essa, alla sig.ra Tondi Maria Giuliana, la quale accetta, la somma portata dal decreto ingiuntivo n.3725/2013, pari ad **€ 139.507,67**, con esclusione degli interessi legali, a **saldo** di ogni pretesa creditoria per il mantenimento dei cani di proprietà comunale relativamente al periodo compreso tra il 17.02.11 e l'11.02.13;

3) Il Comune di Lecce si impegna a corrispondere all'Associazione "Rifugio del cane Lovely" e, per essa, alla sig.ra Tondi Maria Giuliana, la quale accetta, la somma di **€ 45.176,80** (determinata nella misura di € 1,1,79498 pro die a cane x n. 208 cani di proprietà comunale), con esclusione degli interessi legali, a saldo di ogni pretesa creditoria per il mantenimento dei cani di proprietà comunale relativo al periodo compreso tra il 12.02.13 al 13.06.13;

4) La somma totale di cui ai punti nn. 2 e 3, pari ad € 184.684,47, verrà corrisposta dal Comune di Lecce all'Associazione "Rifugio del cane Lovely" secondo le seguenti modalità:

a. € 80.000,00 entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

b. € 52.342,23 entro e non oltre il 31.10.2014;

c. € 52.342,23 entro e non oltre il 31.10.2015.

5) Il Comune di Lecce si impegna inoltre a riconoscere all'Associazione "Rifugio del cane Lovely, a far data dal 01.01.14 e sino alla durata dell'effettiva permanenza dei cani di proprietà comunale presso la predetta struttura, la somma di € 1,80 al giorno per ogni singolo cane;

6) La sig.ra Tondi Maria Giuliana dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 3723/13 ed il Comune di Lecce dichiara di accettare tale rinuncia e di rinunciare, a sua volta, al giudizio di opposizione al predetto decreto n. 6740/13 R.G. che, pertanto, verrà abbandonato e quindi estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c..

7) La sig.ra Tondi Maria Giuliana ed il dott. Silvio Pozzi dichiarano, inoltre, di rinunciare al giudizio n. 6696/13 R.G ed il Comune di Lecce dichiara di accettare tale rinuncia al predetto giudizio che, pertanto, verrà abbandonato e quindi estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

8) Le parti convengono di compensare per intero le spese legali dei predetti giudizi, eccezion fatta per le sole spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 1.838,00 che il Comune di Lecce si impegna a corrispondere in favore dell'avv. Rodolfo Barsi.


9) In conseguenza della sottoscrizione della presente transazione, l'Associazione "Rifugio del cane Lovely, e, per essa, la sig.ra Tondi Maria Giuliana ed il dott. Silvio Pozzi, dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Lecce, per nessuna ragione e titolo, relativamente alle spese e/o al corrispettivo per il mantenimento dei cani di proprietà del Comune di Lecce con riferimento al periodo temporale coperto dalla transazione, nonché rispetto ad eventuali ulteriori pretese risarcitorie correlate alla gestione della struttura in epoca concomitante e successiva alla vigenza del contratto di comodato.

Ritenuto:

- di dover praticare la strada di un accordo complessivo con la Signora Tondi che ponga fine ad ogni contenzioso, attuale e/o potenziale, e dia certezza e serenità all'azione amministrativa;
- che l'ulteriore protrarsi di un tale stato di incertezza non permette di adottare, con cognizione di causa, tutte le scelte necessarie a garantire il benessere animale ed una corretta azione amministrativa ed espone l'amministrazione ad una lunga azione giudiziaria, avente una res dubbia, dall'esito incerto, col conseguente rinvio di scelte amministrative in merito;
- che anche gli enti pubblici (sussistendo, come nel caso, le condizioni dell'art. 1321 c.c. circa la patrimonialità e la res dubbia del rapporto giuridico) sono legittimati a concludere accordi transattivi relativi a contenziosi giudiziali o stragiudiziali ex art 1965 c.c., come previsto dall'art. 14 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e da ultimo dall'art. 239 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:
 - a. elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
 - b. consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora;
 - c. permette di dilazionare gli importi dovuti senza alcun onere aggiuntivo.

Per quanto innanzi si ritiene che la G.C. (sussistendo la sua competenza, ai sensi del D. lgs. 267/2000) assuma le opportune decisioni e dia i necessari indirizzi in merito alla vicenda.

Il Coordinatore
Ing. IVAN VERNICH



L'Assessore al Ramo, Andrea Guido, vista la relazione che precede e condividendone i contenuti,

preso atto:

- che a far data dal 17 febbraio 2011 la struttura è di fatto gestita dalla Signora Tondi Giuliana che si prende cura degli animali, provvedendo direttamente a fornire quanto necessario anticipando le spese;
- che la Giunta Comunale con la sua precedente deliberazione n. 625/2011 ha riconosciuto il servizio effettuato dalla Signora Tondi, disponendo la prenotazione sul cap. 1870 del Bilancio della somma di € 60.000,00 a titolo di rimborso in acconto delle somme da questa sostenute;
- che ad oggi relativamente al periodo compreso tra il 17.02.11 e l'11.02.13 sono già state corrisposti acconti per € 100.000,00, a fronte della somma richiesta e documentata di € 239.502,90, mentre nessuna somma è stata corrisposta per il periodo compreso tra il 12/02/2013 ed il 13/06/2013 (giorno successivo all'ordinanza Sindacale 693/2013 in seguito alla quale è stato stabilito il compenso giornaliero, a decorrere da tale data, di € 1,79498 per cane al dì);

propone

- a. di approvare l'allegato schema di transazione predisposto dagli uffici d'intesa con le parti;
- b. di dare incarico al Dirigente del CDR XX, Arch. Fernando Bonocuore, di sottoscrivere tale intesa transattiva, al fine anche di evitare ogni altro potenziale contenzioso legale e dare certezza all'azione dell'amministrazione;
- c. di dare incarico al Dirigente del CDR XX, Arch. Fernando Bonocuore di adottare ogni altro atto consequenziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto di quanto esposto nella relazione dell'Ufficio innanzi riportata, che qui si intende interamente richiamata, e della proposta dell'Assessore competente;

Tenuto conto:

- dei suoi precedenti atti in merito e di tutti gli altri indicati nella relazione che precede;
- della proposta di transazione predisposto dagli uffici d'intesa con le parti allegata al presente atto per esserne parte integrate;
- che ricorrono i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent, 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;
- che ricorrono i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo;
- che l'affidamento di fatto alla Signora Tondi Giuliana del servizio di custodia, cura e alimentazione di una parte dei cani intestati al Comune ed ospitati all'interno del canile Lovely di sua proprietà, è determinato dalla **manca**za sul territorio provinciale di strutture pubbliche e private gestite da associazioni di cui all'art. 13 della L. R. 12/95 (alle quali è **riservata** la gestione dei canili rifugio, stante l'attuale normativa regionale e la interpretazione data dal TAR di Lecce con la sentenza n. 1884/2012, depositata il 14/11/2012) in grado di ospitare i cani del Comune attualmente ricoverati presso detto canile, come si è potuto verificare in seguito alla procedura negoziata del 25/07/2013, riservata a dette associazioni ed andata deserta e che l'Amministrazione intende espletare nuovamente;

Considerato;

- che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa dove le parti, disponendo dei propri diritti, compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese;
- che, pertanto, con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello preesistente che si estingue e, conseguentemente, il Comune (secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio;

Dato atto:

- che la spesa prevista per la transazione, pari a **€ 184.468,47**, da liquidare all'Associazione "Rifugio del cane Lovely - e per essa, alla sig.ra Tondi Maria Giuliana -, trova la seguente imputazione:
 - a. **€ 56.532,37** sul capitolo 1870/2012, determina CDR XX n. 13/2012, codice 4086;
 - b. **€ 20.000,00** sul capitolo 1870/2013, determina CDR XX n. 83/2013, codice 3494;
 - c. **€ 80.000,00** sul capitolo 1870/2013, determina CDR XX n. 68/2013, codice 2991;
 - d. **€ 27.247,93** sarà prevista nel Bilancio di previsione del 2015 sul Cap.1870;
- **di riconoscere** all'avv. Rodolfo Barsi la somma di **€ 1.838,00**, per le sole spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, concordata e sottoscritta nella predetta transazione, prelevando la stessa dal Cap. 1870/2014.

Visti:

- la legge Regionale n.12/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 1965 e 1321 del c.c.;
- l'art. 14 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
- la legge n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 267/2000;
- l'art. 11 della L. 241/90, come modificato ed integrato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15
- lo Statuto del Comune;
- l'ordinanza Sindacale n. 673 del 13/06/2013;
- la transazione sottoscritta dalle parti interessate:

A voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di transazione predisposto dagli uffici d'intesa con le parti interessate, allegata al presente atto per farne parte integrale;
2. di dare incarico al Sindaco e al Dirigente del CDR XX di sottoscrivere tale atto transattivo;
3. di dare atto che la spesa prevista per la transazione, pari a € 184.468,47, da liquidare all'Associazione "Rifugio del cane Lovely - e per essa alla sig.ra Tondi Maria Giuliana -, trova la seguente imputazione:
 - a. **€. 56.532,37 sul capitolo 1870/2012, determina CDR XX n. 13/2012, codice 4086; 4758/14**
 - b. **€. 20.000,00 sul capitolo 1870/2013, determina CDR XX n. 83/2013, codice 3494; 4759/14**
 - c. **€. 80.000,00 sul capitolo 1870/2013, determina CDR XX n. 68/2013, codice 2991; 4760/14**
 - d. **€. 27.247,93 sarà prevista nel Bilancio di previsione del 2015 sul Cap.1870;**
4. di riconoscere all'avv. Rodolfo Barsi la somma di €1.838,00, per le sole spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, concordato e sottoscritto nella predetta transazione, prelevando la stessa dal Cap. 1870/2014; cod. 4761/14
5. di riconoscere all'Associazione "Rifugio del cane Lovely - e per essa alla sig.ra Tondi Maria Giuliana -, a decorrere dal 01/01/2014 e per tutta la durata della la gestione provvisoria del servizio e sino a che non verranno superate le cause che impediscono l'affidamento dello stesso secondo le ordinarie procedure amministrative, il compenso di € 1,80 al giorno per cane, previsto dalla transazione;
6. di dare incarico al Dirigente del CDR XX, Arch. Fernando Bonocuore, di adottare tutti gli atti consequenziali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/200.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere POSITIVO

Il Dirigente del Servizio

Data 13 OTT. 2014

f.to **IL DIRIGENTE**
(Arch. F. BONOCUORE)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere POSITIVO

Il Dirigente del Servizio

Data 20/10/2014

~~f.to~~ ^{Dott.} LAUDISA

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to P. PERRONE

F.to V. SPECCHIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune
dal 31 OTT. 2014 al 14 NOV. 2014

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 1, Dlgs 267/2000

Lecce, 31 OTT. 2014

Il Segretario Generale
F.to V. SPECCHIA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;

- è stata comunicata, con foglio n. _____, in data _____ ai sigg. Capigruppo

Consiliari ex art. 125 Dlgs 267/2000.

Lecce, _____

Il Segretario Generale

F.to V. SPECCHIA

Per copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo.

Lecce, 31 OTT. 2014

Il Segretario Generale

Allegato alla Delib.ne G. M.

n. 783 del 24 OTT. 2014

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra il **Comune di Lecce**, C.F. 8008510754, in persona del Sindaco p.t. dott. Paolo Perrone, nonché, ai fini del presente accordo, del Dirigente del Settore Ambiente arch. Fernando Bonocore

e

la sig.ra **Tondi Maria Giuliana** (C.F. TNDGNM49D50E506F), nata il 10.04.49 a Lecce ed ivi residente alla via Don Minzoni, 23/A, nella qualità di proprietaria della struttura denominata "Rifugio del cane Lovely" ed il dott. **Silvio Pozzi** (C.F. PZZSLV47I6E506L), nato il 16.05.47 a Lecce ed ivi residente alla via Don Minzioni, 23/A, nella qualità di presidente dell'associazione "Rifugio del cane Lovely"

Premesso

- che l'Associazione "Rifugio del cane Lovely" e, per essa, la sig.ra Tondi Maria Giuliana, proprietaria della struttura adibita a canile, dal 17.02.2011 si occupa, di fatto, di tutte le necessità relative al mantenimento ed alla cura dei cani di proprietà del Comune di Lecce presenti nella predetta struttura, avendo la Lupiae Servizi s.p.a cessato il relativo servizio in data 31.01.2011;
- che in forza del decreto ingiuntivo n. 3725/2013, notificato in data 28.08.13, il Tribunale di Lecce ha ingiunto al Comune di Lecce di pagare in favore della sig.ra Tondi Maria Giuliana la somma di € 139.507,67, oltre interessi legali e spese della procedura liquidate in € 1.838,00, a titolo di saldo delle spese sostenute per il mantenimento dei cani di proprietà comunale, per il periodo compreso tra il 17.02.11 e l'11.02.13, avendo il Comune di Lecce corrisposto, per il medesimo periodo, l'acconto pari ad € 100.00,00;

- che tale decreto ingiuntivo è stato opposto dal Comune di Lecce con atto notificato in data 25.10.13 ed il relativo giudizio, contrassegnato dal n. 6740/13 R.G., pende dinanzi al Tribunale di Lecce, G.U. dott. S. Memmo e sarà chiamato, per la trattazione, all'udienza dell'11.11.14;

- che con atto di citazione notificato il 31.10.13, la sig.ra Tondi Maria Giuliana ed il dott. Silvio Pozzi hanno chiesto la condanna del Comune di Lecce al pagamento di € 255.077,00, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento relativo al mantenimento dei predetti cani di proprietà comunale per il periodo compreso tra il 17.02.11 ed il 30.10.13. Tale giudizio, contrassegnato dal n. 6696/13 R.G., nel quale il Comune di Lecce si è costituito con comparsa del 06.06.14, pende dinanzi al Tribunale di Lecce, G.U. dott.ssa I. Cubiciotti e sarà chiamato all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 16.04.15;

- che il Comune di Lecce ha già corrisposto alla sig.ra Tondi Maria Giuliana la somma di € 100.00,00 a titolo di acconto sulle somme dovute per il periodo dal 17.02.2011 all'11.02.13 (e quindi non comprese nel decreto ingiuntivo opposto), nonché l'ulteriore somma di € 74.687,00 (determinata nella misura di € 1,80 pro die a cane x n. 208 cani di proprietà comunale), per il periodo compreso tra il 14.06.2013 al 31.12.13.

- che il Comune di Lecce, invece, non ha corrisposto alcuna somma per il mantenimento dei cani di proprietà comunale, relativamente al periodo compreso tra il 12.02.13 ed il 13.06.13, nonché dal 01.01.14 ad oggi;

- che è comune intenzione delle parti addivenire ad una soluzione bonaria delle vicende giudiziarie in corso con le reciproche concessioni che risultano dalle condizioni di seguito esposte.

Tutto quanto premesso, le parti, come in epigrafe generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) i rapporti tra le parti saranno regolati esclusivamente in forza delle condizioni stabilite dalla presente transazione, sicchè ogni precedente accordo dovrà ritenersi revocato e comunque totalmente inefficace;
- 2) il Comune di Lecce si impegna a corrispondere all' Associazione "Rifugio del cane Lovely" e, per essa, alla sig.ra Tondi Maria Giuliana, la quale accetta, la somma portata dal decreto ingiuntivo n.3725/2013, pari ad € 139.507,67, con esclusione degli interessi legali, a saldo di ogni pretesa creditoria per il mantenimento dei cani di proprietà comunale relativamente al periodo compreso tra il 17.02.11 e l'11.02.13;
- 3) Il Comune di Lecce si impegna a corrispondere all' Associazione "Rifugio del cane Lovely" e, per essa, alla sig.ra Tondi Maria Giuliana, la quale accetta, la somma di € 45.176,80 (determinata nella misura di € 1,80 pro die a cane x n. 208 cani di proprietà comunale), con esclusione degli interessi legali, a saldo di ogni pretesa creditoria per il mantenimento dei cani di proprietà comunale relativo al periodo compreso tra il 12.02.13 al 13.06.13;
- 4) La somma totale di cui ai punti nn. 2 e 3, pari ad € 184.684,47, verrà corrisposta dal Comune di Lecce all' Associazione "Rifugio del cane Lovely" secondo le seguenti modalità:
 - € 80.000,00 entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

- € 52.342,23 entro e non oltre il 31.03/2015;

- € 52.342,23 entro e non oltre il 31.10.2015.

5) La sig.ra Tondi Maria Giuliana dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 3723/13 ed il Comune di Lecce dichiara di accettare tale rinuncia e di rinunciare, a sua volta, al giudizio di opposizione al predetto decreto n. 6740/13 R.G. che, pertanto, verrà abbandonato e quindi estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c..

6) La sig.ra Tondi Maria Giuliana ed il dott. Silvio Pozzi dichiarano, inoltre, di rinunciare al giudizio n. n. 6696/13 R.G ed il Comune di Lecce dichiara di accettare tale rinuncia al predetto giudizio che, pertanto, verrà abbandonato e quindi estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

7) Le parti convengono di compensare per intero le spese legali dei predetti giudizi, eccezion fatta per le sole spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 1.838,00 che il Comune di Lecce si impegna a corrispondere in favore dell'avv. Rodolfo Barsi.

8) In conseguenza della sottoscrizione della presente transazione, l'Associazione "Rifugio del cane Lovely, e, per essa, la sig.ra Tondi Maria Giuliana ed il dott. Silvio Pozzi, dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Lecce, per nessuna ragione e titolo, relativamente alle spese e/o al corrispettivo per il mantenimento dei cani di proprietà del Comune di Lecce con riferimento al periodo temporale coperto dalla transazione, nonché rispetto ad eventuali ulteriori pretese risarcitorie correlate alla gestione della struttura in epoca concomitante e successiva alla vigenza del contratto di comodato.

Lecce,

Il Sindaco del Comune di Lecce dott. Paolo Perrone

Il Dirigente del Settore Ambiente arch. Fernando Bonocore

Sig.ra Maria Giuliana Tondi

Dott. Silvio Pozzi